II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1992

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco siglato a Bruxelles il 15 maggio 1992

(92/395/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b),

visto l'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 25 maggio 1988 [1],

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità e il Regno del Marocco hanno avviato negoziati, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2 dell'accordo, per determinare il regime applicabile dopo la scadenza dell'accordo che è stato prorogato nel frattempo a titolo interinale fino al 30 aprile 1992 [2];

considerando che in seguito a tali negoziati la Comunità e il Regno del Marocco hanno siglato un nuovo accordo sulle loro relazioni in materia di pesca marittima, il quale garantisce ai pescatori della Comunità possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Marocco;

considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto di adesione, il Consiglio determina le modalità appropriate affinché gli interessi di Ceuta e Melilla siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre quindi stabilire le modalità applicabili nella fattispecie;

considerando che, per evitare una lunga interruzione delle attività di pesca dei pescherecci della Comunità, le due parti hanno inoltre siglato uno scambio di lettere che prevede l'applicazione provvisoria dell'accordo a decorrere dal 1° maggio 1992; che è quindi indispensabile concludere al più presto questo scambio di lettere in attesa della conclusione dell'accordo sulla base degli articoli 43 e 113 del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria dell'accordo sulle relazioni in materia di pesca marittima tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

[1] GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 91 del 7. 4. 1992, pag. 27.

Articolo 2

Onde tener conto degli interessi di Ceuta e Melilla, l'accordo e — per quanto necessario alla sua attuazione — le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche sono anche applicabili ai pescherecci battenti bandiera della Spagna, registrati, a Ceuta e Melilla, a titolo permanente, nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente a quanto specificato nella nota 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili agli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie [1].

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere al fine di impegnare la Comunità [2].

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

---

[1] GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.

[2] La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.